formità degli articoli 158, n° 2 e 159, n° 2, e si comunicano per copia le comparse conclusionali.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349.

« Se la causa è rimandata ad altra udienza la parte che intende fare aggiunzioni, variazioni o modificazioni in qualunque forma, alla sua comparsa conclusionale, deve notificarle all'altra parte almeno tre giorni prima della nuova udienza ed offrire comunicazione dei documenti.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell'articolo 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte. »

PRESIDENTE. L'onorevole Morrone ha facoltà di svolgere questa sua proposta di legge.

MORRONE. Signori. La pratica giudiziaria è quella che fa avvertire se una legge di procedura funzioni bene.

Nel Codice di procedura civile base di tutto il sistema è il procedimento formale, con un'eccezione, che è il procedimento sommario. Esso in molti articoli svolge il sistema del primo, e con un solo articolo organizza l'eccezione, cioè il procedimento sommario: e questo è l'articolo 390.

A me pare che manchi qualche cosa per completarlo, poichè in pratica si è avverato che lo scopo del legislatore non è raggiunto. E onde la Camera giudichi il concetto da cui io sono partito, mi permetta di esporre in pochissime parole quale è il sistema formale, e quale il suo concetto.

Il concetto sostanziale è questo: far precedere alla discussione orale della causa l'istruzione scritta, per guisa che, chiuso il periodo istruttorio, non si può menomamente recedere da quei limiti, i quali sono stati segnati dalla legge. Ondechè il magistrato nella discussione della causa non deve occuparsi che della sola questione del merito.

Esaminando questo procedimento si vedrà che esso è diviso in quattro periodi.

Il primo, dall'atto di citazione al termine a comparire; il secondo, dalla scadenza di questo termine al punto in cui rimane ferma la iscrizione della causa sul ruolo di spedizione.

Questo periodo si svolge per gradi; in esso si propongono tutti i mezzi di difesa, come a dire eccezioni d'incompetenza, eccezioni perentorie, ammissione alla prova, perizie, e via discorrendo. I quali mezzi di difesa si espletano con una serie di atti in termini successivi di quindici giorni finchè le parti si fermano.

Allora si apre il terzo periodo, che sarebbe quello delle cedole conclusionali. Allora non è più permesso di fare eccezioni o presentare documenti. Non si possono presentare nuove eccezioni o istanze. Segue poi il quarto ed ultimo periodo.

Ora, che cosa avviene nel procedimento sommario? Esso sopprime l'istruzione scritta, la quale si fa nella pubblica discussione. Epperò la domanda, la discussione e la sentenza, ossia i tre momenti del raziocinio giudiziario si compenetrano in un solo punto.

Intanto nello stesso procedimento formale il presidente, estraendo la causa dal ruolo di spedizione, dispone che la relazione in udienza sia fatta da un giudice che egli nomina, ovvero dalle parti.

In questo caso il difensore dell'attore espone il fatto, il difensore del convenuto replica, se le parti non sono d'accordo il presidente nomina il relatore, e rimanda la causa ad altra udienza. E questa è regola del procedimento formale.

Dunque non basta tutto quello che si è fatto nel periodo dell'istruzione, può darsi il caso che anche nella pubblica discussione il magistrato creda utile di nominare un relatore.

Tutto questo procedimento col rito sommario, come io aveva l'onore di dire, si compenetra nella pubblica udienza.

Ora, è mai possibile il ritenere che, mentre il legislatore ha avuto tanta cura di tutelare gli interessi ed i diritti delle parti con una forma di procedimento così circospetto, avesse voluto poi emancipare il procedimento sommario da ogni regola, per guisa che fosse lecito di eccedere i limiti della domanda e dell'eccezione?

Certamente ciò non è, ed evidentemente il procedimento sommario non può aspirare ad un'autonomia che sarebbe irrazionale.

Esso adunque doveva nello spirito del sistema prendere norma dalle regole del procedimento formale, ognorachè non fossero incompatibili con l'indole sua; ed il legislatore con l'articolo 392 ne fa espresso comando. Questa osservazione vale a provare la ragione per la quale questa eccezione che dicesi procedimento sommario sia stata espressa, o meglio organata con una evidente parsimonia, perchè non è contemplata che in un solo articolo.

Iniziato il giudizio con la citazione per comparire ad udienza fissa, in essa si scambiano le comparse conclusionali. Ma qui non può sfuggire la osservazione, cioè che la condizione delle parti non è uguale. Imperocchè mentre l'attore ha fatto conoscere al convenuto la sua domanda, questi non gli fa noto il suo sistema di difesa che all'udienza stessa, nella quale dovendo compendiarsi tutto il sistema istruttorio, è evidente che ogni maniera di